



COMUNE DI BAGALADI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)

AVVISOPUBBLICO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

30 SETTEMBRE 2021 “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

–ANNUALITA’ 2022–

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in

comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 23.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2022- Atto di indirizzo;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione l’Amministrazione ha inteso utilizzare tale contributo per le seguenti tipologie di intervento:

1) TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2, LETT. B): concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

2) TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2, LETT. C): la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto/affitto e ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

DATO ATTO CHE con la stessa deliberazione è stato demandato atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa- al fine di predisporre un apposito avviso pubblico per :

1) l’intervento di cui alla lettera b), assegnando la risorsa di € 36.778,99.

2) per l’intervento di cui alla lettera c), assegnando la risorsa di € 5.000,00.

VISTA la propria determinazione n.del, Reg. Gen. N., avente ad oggetto: “Fondo di sostegno ai Comuni marginali DPCM del 30 settembre 2021-seconda annualità- Approvazione dello schema di Avviso Pubblico per l’assegnazione delle risorse anno 2022 e relativi allegati;

L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

RENDE NOTO

Che il Comune di Bagaladi intende assegnare le risorse della seconda annualità di finanziamento previste dal DPCM del 30 settembre 2021, pari a complessivi € 41.778,99, a fondo perduto, per l’avvio di nuove attività economiche e per il trasferimento della residenza e dimora abituale nel comune delle aree interne;

Articolo1- CONTESTO E FINALITA’ DELL’AVVISO

L’intervento ha come obiettivo:

1) l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali ed agricole all'interno del proprio territorio, concedendo un contributo economico, una tantum a fondo perduto, per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale di Bagaladi, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

È prevista l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. Rientra, inoltre, la spesa per la locazione degli immobili in cui saranno svolte le attività economiche.

2) la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto/affitto e ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Nella considerazione che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2024, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate perentoriamente entro il **7 giugno 2024**.

Articolo 2-DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad € 41.778,99, a valere sulla quota della seconda annualità (2022) del DPCM 30/09/2021, così ripartita:

1) per l'intervento di cui alla lettera b), è assegnata la risorsa di € 36.778,99.

2) per l'intervento di cui alla lettera c) è assegnata la risorsa di € 5.000,00.

Articolo 3-CONDIZIONALITA'EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244-articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono:

A) le "nuove attività economiche" che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Bagaladi.

Con "nuove attività economiche" si intendono:

a) Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;

b) Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente avviso. Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul

territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale- agricola) o in alternativa aver presentato istanza di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, e impegnandosi a presentare istanza/SCIA per avvio/ampliamento attività entro 50 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità;
- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

B) le persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune a titolo di concorso alle spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il contributo è concesso una sola volta e per un unico componente.

Articolo 5 - TIPOLOGIE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Sono escluse le attività economiche che includono, anche parzialmente, la vendita di:

- Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artificio;
- Alimenti e bevande attraverso distribuzione automatica;

Sono inoltre escluse le seguenti attività:

- Sale giochi, slot machine (VTL), anche se all'interno di altre attività economiche;
- Agenzie di scommesse;
- Sale bingo;
- Compro oro;
- Servizi finanziari ed assicurativi;
- Studi professionali.

Articolo 6 - SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

- a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto delle agevolazioni; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working.
- b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE** effettuate nei locali dove si svolge l'attività produttiva e strettamente necessari per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working), nel limite massimo del 10 %.
- c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- d) **SERVIZI DI CONSULENZA e PRESTAZIONI PROFESSIONALI** utilizzate esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne e nel limite massimo del 10 %.

e) **LOCAZIONE** dei locali, ove sarà svolta l'attività economica.

Sono in ogni caso escluse:

- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- c) i lavori in economia;
- d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- e) gli interessi passivi;
- f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
- g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- j) beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- k) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il massimo contributo concedibile è pari a € 41.778,99, di cui € 36.778,99 per l'intervento di cui alla lettera b) da ripartirsi tra coloro che si saranno collocati nei primi cinque posti della graduatoria finale, ed € 5000,00 per l'intervento di cui alla lettera c), da ripartirsi tra i primi due della graduatoria finale;
2. In caso di economie rilevate nella fase di ammissione al contributo, le risorse residue saranno ridistribuite pro quota tra gli ammessi (proporzionalmente agli importi dei progetti), fino a concorrenza della spesa del singolo progetto. Tale procedura potrà derogare il limite massimo di contributo concedibile indicato al punto precedente (Punto 1).

Articolo 8-CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

Articolo 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'art.4, secondo i modelli allegati.
2. Le domande di contributo possono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al **05 aprile 2024**, tramite Pec indirizzata a comune.bagaladi@asmepec.it, avente a oggetto: "**Bando per**

l'assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2022" o consegna a mano, nelle ore di ufficio, con busta sigillata presso lo stesso protocollo e recante la medesima dicitura.

3. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Bagaladi. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal richiedente in caso di trasferimento di residenza di un intero nucleo familiare (tipologia di intervento A) o dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (tipologia di intervento B).
5. Pena l'esclusione, la domanda (allegato A), redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata:
 - a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente o del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite (tipologia di intervento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a);
 - c. Preventivi (tipologia di intervento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a);
 - d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità (tipologia di intervento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a);
 - e. Piano economico della proposta progettuale (allegato B) in formato excel (tipologia di intervento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a);
 - f. Dichiarazione sostitutiva "De Minimis" (Allegato C).
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Articolo 10 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

La Commissione interna procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9;
- presentazione della domanda secondo la modalità prevista dall'art. 9, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata:
 - dalla persona fisica che trasferisce la residenza o dal capofamiglia (tipologia di intervento A);
 - dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (tipologia di intervento B);
- presenza degli allegati di cui all'articolo 9.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, la Commissione procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo con l'importo del contributo concedibile e delle irricevibili/inammissibili sulla base dei seguenti criteri premiali:

Criteri	Indicatori	Punti max
Qualità Progettuale	Sostenibilità e Congruità del Piano Economico/finanziario presentato in base alla tipologia di attività che si intende realizzare	40
Impatto del progetto sul miglioramento della coesione sociale	Sinergie con altre attività economiche del territorio	20
	Ricadute occupazionali	20
	Valorizzazione delle potenzialità del territorio (es. produzioni artigianali ed agricole)	20

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 45 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 11

Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria

Il Responsabile del Procedimento, una volta conclusa l'attività della commissione, con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: www.comune.bagaladi.rc.it.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. Ai soli beneficiari rientranti tra gli "ammissibili a contributo" è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune al beneficiario e dovrà essere inserito in tutti i documenti contabili.

Articolo 12 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. b)

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro i successivi due giorni, all'accettazione dell'aiuto; la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
2. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Comune di Bagaladi procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

La liquidazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato in sede di domanda dal beneficiario secondo le seguenti tranche:

- La prima pari al 20% del contributo ammesso con la graduatoria definitiva, a titolo di anticipazione dietro presentazione di apposita richiesta, entro gg. 10 dalla comunicazione dell'avvio dei lavori;
- Un successivo 30% ad avvenuta rendicontazione della prima tranche entro gg. 10 dall'approvazione delle spese rendicontate e con le modalità di seguito indicate;
- Il saldo finale sarà pari alla differenza tra la somma rendicontata e le anticipazioni erogate entro 10 giorni dall'approvazione delle spese e con le modalità di seguito indicate.

La richiesta di saldo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione sullo stato finale procedurale e tecnico relativo al progetto;
- b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
- d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari con evidenziati i relativi movimenti.

Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata e ovverodichificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg.(UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. C)

In un'unica soluzione all'atto del cambio della residenza previa esibizione di contratto di acquisto/affitto di immobile e/o documentazione tecnica comprovante i lavori di ristrutturazione.

La residenza dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a 5 anni, pena la decadenza del contributo e l'avvio del procedimento per il recupero delle somme concesse.

Le somme eventualmente non utilizzate, per l'intervento di cui alla lettera c) saranno destinate alla tipologia di cui lettera b).

I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento e rendicontare entro il termine perentorio del **07 giugno 2024**, considerato che il Comune ha l'obbligo di rendicontare le somme assegnate entro il 30 giugno 2024.

Per progetto concluso si intende quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

ARTICOLO 13

Obblighi del beneficiario

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;

- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per l'istanza di finanziamento".

ARTICOLO 14

Controlli

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di una prima verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.

In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 15

Revoche

Costituiscono causa di revoca totale delle agevolazioni:

- la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione o la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
- il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione degli interventi;
- l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.

ARTICOLO 16

Tutela della privacy

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

I beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e/o Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 17

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Anna Mandalari del Comune di Bagaladi.
Per informazione è possibile rivolgersi al n. 0965/724016, pec: comune.bagaladi@asmepec.it

ARTICOLO 18

Disposizioni Finali

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Bagaladi.

Bagaladi, li

Il Responsabile del Procedimento

